

STATUTO

dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici

ART. 1 – NATURA E FINALITÀ

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE), costituito conformemente alle norme del Codice di Diritto Canonico,⁵ è l'organo di collaborazione dei fedeli con il Parroco per garantire una corretta e miglior gestione comunitaria dei beni della parrocchia.

Il CPAE è organismo distinto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP); opera secondo la propria competenza fissata in questo Statuto; è a servizio dello stesso CPP; individua e mette in opera gli strumenti e le strutture di cui la pastorale parrocchiale necessita.

Per favorire e sviluppare la massima collaborazione e l'ordinato coordinamento dei due organismi è necessario che essi siano collegati, in modo ordinario, mediante la presenza di un rappresentante del CPAE nel CPP.

ART. 2 – COMPITI

Il CPAE ha il compito di coadiuvare il Parroco nell'amministrazione economica della parrocchia.

In modo particolare esso si impegna a:

I. curare la conservazione e la manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla parrocchia, usando speciale premura per il patrimonio artistico, storico e liturgico;

II. esaminare e dare il proprio parere su contratti, progetti, preven-

5 Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del Can. 532.

tivi, piani di finanziamento e di impegno di capitali e sulle eventuali assunzioni/dimissioni del personale in servizio;

III. condividere con il Parroco l'impegno di provvedere a soddisfare le esigenze economiche della Comunità parrocchiale;

IV. esaminare e firmare i bilanci preventivi e consuntivi annuali della amministrazione parrocchiale, copia dei quali deve essere trasmessa all'Ordinario diocesano entro il mese di marzo di ogni nuovo anno.

ART. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA

Il CPAE è composto dal Parroco, dal Vicario parrocchiale operante stabilmente e da almeno tre membri laici.

Il Presidente del CPAE è il Parroco o l'Amministratore parrocchiale, essendo il legale rappresentante della parrocchia a norma di diritto⁶.

I membri designati a farne parte devono avere competenza amministrativa e, a questa, unire come requisiti indispensabili, integrità morale e comunione ecclesiale. Non devono essere legati da parentela con il Parroco e prestano il loro servizio gratuitamente. Durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un altro quinquennio.

I loro nomi vengono comunicati all'Ordinario diocesano, il quale, per giusti motivi, può scegliere anche persone diverse da quelle presentate.

Si considera dimissionario il consigliere che, senza alcuna giustificazione, manca a tre sedute consecutive o si presenta come candidato alle elezioni amministrative o politiche.

ART. 4 – POTERI E FUNZIONAMENTO

I membri hanno voto consultivo, non deliberativo. In esso si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli. Il Parroco deve ricercare e ascoltarne attentamente il parere, non discostarsene se non per seri motivi, servirsene ordinariamente come valido strumento per

⁶ Can. 532 - Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei Cann. 1281-1288.

l'amministrazione della parrocchia.

Il loro parere è obbligatorio per i bilanci annuali e per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da sottoporre all'esame del Consiglio per gli Affari Economici Diocesano, corredati dal relativo verbale, regolarmente sottoscritto e dopo aver avuto l'approvazione del CPP.

ART. 5 – ARTICOLAZIONE ED ATTIVITÀ

Le riunioni, almeno tre ogni anno, sono convocate e presiedute dal Parroco. Uno dei membri fungerà da segretario e redigerà diligentemente i verbali.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei consiglieri.

Nella prima riunione il Presidente porterà a conoscenza di tutti i membri del Consiglio l'inventario completo dei beni immobili e mobili, soprattutto di quelli di valore artistico, storico, liturgico e la reale situazione economico-finanziaria della parrocchia.

I registri contabili possono essere tenuti aggiornati da uno dei consiglieri incaricato dal Parroco.

Per le pratiche amministrative prescritte dalla legge civile ci si affidi ad un ufficio di consulenza esperto in materia.

I depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, le azioni, i titoli di credito, devono essere sempre intestati a: PARROCCHIA DI ... RAPPRESENTATA DAL PARROCO PRO TEMPORE N.N. Mai a persone private.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro, devono essere sottoscritti dal Parroco, dal Segretario del Consiglio stesso e approvati nella seduta successiva.

Tutti i registri e i libri contabili, tutti i documenti amministrativi e i verbali del Consiglio devono essere conservati nell'Ufficio o Archivio parrocchiale e sono soggetti alla visita canonica a norma del diritto.

ART. 6 – INFORMAZIONI ALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

E' compito del CPAE presentare al CPP il bilancio consuntivo annuale e portare a conoscenza di tutta la Comunità le componenti essenziali dello stesso.

Darà inoltre rendiconto dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali.

ART. 7 – RINVIO ALLA NORMATIVA CANONICA E AGLI UFFICI DI CURIA

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicheranno le norme del Codice di Diritto Canonico e ci si avvarrà della consulenza e di eventuali indicazioni fornite dagli Uffici di curia preposti.